



# Attrezzature di lavoro: la sicurezza parte dall'acquisto

Opuscolo informativo sull'acquisto, la modifica e l'adattamento di macchine nuove e usate e di altre attrezzature di lavoro

Di cosa bisogna tener conto quando si acquistano delle attrezzature di lavoro? Cosa bisogna fare affinché le macchine, gli apparecchi e gli utensili di lavoro siano conformi alle norme di sicurezza?

La risposta è contenuta nelle pagine di questo opuscolo, rivolto ai datori di lavoro, ai capi azienda, agli addetti alla sicurezza e agli acquirenti in generale.

# Sommario

<b>1 La sicurezza parte dall'acquisto</b>	<b>4</b>
<b>2 Definizioni, spiegazioni</b>	<b>5</b>
<b>3 Possibili effetti sull'ambiente di lavoro</b>	<b>8</b>
<b>4 Acquisto di macchine e impianti nuovi</b>	<b>9</b>
4.1 Acquisto presso un responsabile svizzero dell'immissione in commercio	10
4.2 Acquisto all'estero (importazione diretta)	11
4.3 Costruzione propria da parte del datore di lavoro	11
4.4 Modifica di una macchina nuova da parte del datore di lavoro	12
4.5 Integrazione di una macchina in dotazione con una nuova	12
<b>5 Acquisto di attrezzature di lavoro non definibili in quanto macchine</b>	<b>13</b>
<b>6 Acquisto di macchine d'occasione (macchine usate)</b>	<b>14</b>
6.1 Modifiche ad una macchina o ad un impianto usato	14
6.2 Rifacimento completo o rinnovo di una macchina o di un impianto usato	15
<b>7 Verifica delle attrezzature di lavoro prima della messa in servizio</b>	<b>16</b>
<b>8 Fondamenti giuridici e norme tecniche</b>	<b>17</b>
8.1 Fondamenti giuridici per i datori di lavoro	17
8.2 Fondamenti giuridici per i fabbricanti e i responsabili dell'immissione in commercio	18
8.3 Norme tecniche importanti	18
<b>9 Sorveglianza del mercato</b>	<b>19</b>

Lista di controllo per le attrezzature di lavoro:  
[www.suva.ch/waswo-i/66084](http://www.suva.ch/waswo-i/66084)

## Le informazioni più importanti in breve

Della presente pubblicazione esiste una versione breve intitolata «Macchine conformi alle norme di sicurezza: consigli per gli acquisti» (codice 66084/1).

# 1 La sicurezza parte dall'acquisto

## Quattro domande cruciali

Prima di acquistare un'attrezzatura di lavoro è bene porsi le seguenti domande:

- 1. L'attrezzatura che voglio acquistare è adatta all'uso che intendo farne?**
- 2. È conforme alle norme di sicurezza?**
- 3. Il suo utilizzo potrebbe ripercuotersi negativamente sull'ambiente di lavoro (ad es. rumore)?**
- 4. È facile da usare (ossia ergonomica)?**

La presente pubblicazione si concentra sulla seconda domanda. Rispondere anche alle altre è importante per garantire la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro.

### **Quali vantaggi offre un'attrezzatura di lavoro conforme alle norme di sicurezza?**

Un'attrezzatura è conforme quando risponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, se presenti, (ad es. Direttiva Macchine) e riflette lo stato della scienza e della tecnica dal punto di vista della sicurezza.

## Attrezzature sicure: quali sono i vantaggi?

### **Incolumità dei lavoratori**

Acquistando e utilizzando attrezzature di lavoro sicure proteggete i vostri dipendenti da eventuali pericoli che potrebbe nuocere alla loro salute e alla loro vita.

### **Niente costi di adattamento**

Se dopo l'acquisto ci si rende conto che l'attrezzatura non è conforme alle norme di sicurezza, spesso bisogna mettere in conto una fattura salata per il retrofitting (= interventi di aggiornamento). Questi costi si possono evitare.

### **Meno disagi**

Se una macchina è sicura e funziona correttamente, non ci sono disagi o interruzioni nel ciclo di produzione aziendale.

### **Migliore protezione giuridica**

In caso di un'indagine post-infortunio il datore di lavoro gode di una maggiore tutela se è in grado di dimostrare di aver utilizzato attrezzature conformi alle norme di sicurezza. Ai sensi dell'articolo 24 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali il datore di lavoro (o il suo sostituto) deve provvedere affinché nella sua azienda siano utilizzate solo macchine ed attrezzature sicure. La conformità alle norme di sicurezza deve essere sempre comprovata. Chi ci pensa prima dell'acquisto, si risparmia in seguito un sacco di noie.

## 2 Definizioni, spiegazioni

- **Datore di lavoro** (LPGA<sup>1</sup>, art. 11)

È considerato datore di lavoro chi impiega salariati.

- **Attrezzature di lavoro** (OPI<sup>2</sup>, art. 3 cpv. 3)

Con attrezzature di lavoro si intendono macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro.

- **Regole riconosciute di tecnologia (EN 45020)**

Trattasi di «disposizioni tecniche» che una maggioranza rappresentativa di esperti riconoscono come riflettente lo stato dell'arte (ad esempio sotto forma di norme).

- **Stato della scienza e della tecnica**

([www.admin.ch/ch/d/ff/2008/7407.pdf](http://www.admin.ch/ch/d/ff/2008/7407.pdf))

F: [www.admin.ch/ch/f/ff/2008/6771.pdf](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/6771.pdf)

I: [www.admin.ch/ch/i/ff/2008/6513.pdf](http://www.admin.ch/ch/i/ff/2008/6513.pdf)

Per «stato della scienza e della tecnica» si intende una scienza consolidata, resa accessibile mediante pubblicazione, e non sotto forma di informazioni confidenziali del produttore o di un'opinione espressa su una rivista qualsiasi.



1 Esempi di attrezzature



<sup>1</sup> LPGA = Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1

<sup>2</sup> OPI = Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, RS 832.30



2 Macchina singola ...



Impianto ...



Attrezzatura intercambiabile

• **Macchina** (DM<sup>3</sup>, art. 2 lettera. a)

Il concetto di macchina comprende:

- **Macchine singole**

Secondo la Direttiva Macchine una macchina è «un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata».

- **Impianti, macchine complesse, impianti complessi, impianti-macchine**

Si tratta di insiemi di macchine, «le cui singole macchine e/o quasi-macchine sono disposte in modo da avere un funzionamento solidale».

• **Attrezzature intercambiabili** (DM<sup>3</sup>, art. 2 lettera b)

Un'«attrezzatura intercambiabile» è un «dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile».

• **Quasi-macchine** (DM<sup>3</sup>, art. 2 lettera g)

Le «quasi-macchine» sono «insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla Direttiva Macchine».

• **Macchine usate (macchine d'occasione)**

Con macchine usate si intendono le macchine o gli impianti che sono stati messi in circolazione e utilizzati già una volta.

• **Macchina o impianto d'occasione non modificato**

Si parla di macchina o impianto non modificato, quando questo non è mai stato modificato o adattato dopo la prima messa in circolazione/messa in servizio; di conseguenza, anche il piano di sicurezza del fabbricante non ha subito modifiche.

<sup>3</sup> DM = Direttiva Macchine 2006/42/CE

- **Dichiarazione di conformità per le macchine**

(dichiarazione di conformità CE) (DM<sup>3</sup> allegato II 1.A.)

Con la dichiarazione di conformità il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato dichiara che la macchina è conforme a tutte le disposizioni vigenti della DM. Eventualmente nella dichiarazione di conformità bisogna indicare anche la conformità ad altre direttive (ad es. la direttiva EMC4).

- **Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine** (DM<sup>3</sup>, allegato II, punto 1, lettera B)

La dichiarazione di incorporazione contiene soprattutto indicazioni su quali requisiti essenziali della Direttiva Macchine vengono applicati e rispettati, e una dichiarazione che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B. della Direttiva Macchine. Inoltre, contiene anche una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della Direttiva macchine.

- **Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine** (DM<sup>3</sup>, allegato VI)

Le istruzioni per l'assemblaggio contengono una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute.

- **Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute** (DM<sup>3</sup>, allegato I)

Con l'espressione «requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute» si intendono i requisiti elencati nell'allegato I della Direttiva Macchine di cui bisogna tener conto al momento della progettazione e della costruzione di macchine. Tali requisiti sono concretizzati in diverse norme (ad es. SN EN ISO 12100).

- **Prova della sicurezza** (OPI, art. 24; Direttiva 6512 CFSL<sup>5</sup>, OSPro<sup>6</sup> art. 10 cpv. 1)

La prova della sicurezza serve a dimostrare come è stata documentata la sicurezza di un'attrezzatura di lavoro<sup>6</sup>. Tale prova può essere fornita da una valutazione dei rischi (secondo SN EN ISO 12100), da un'individuazione dei pericoli, da una prova di carico, da una lista di controllo o da un test.

- **Immissione sul mercato** (DM<sup>3</sup>, art. 2 lettera h)

Prima messa a disposizione all'interno della Svizzera, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione.

- **Immissione in commercio di prodotti (attrezzature di lavoro) che non sono macchine**

(LSPPro<sup>7</sup> art. 2 cpv. 3)

È considerata «immissione in commercio» la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato.

- **Responsabile dell'immissione in commercio**

(LSPPro, art. 2 cpv. 3)

È la persona che immette in commercio un prodotto a scopo professionale o commerciale. Si tratta in particolare modo di fabbricanti, importatori, grossisti, commercianti, dettaglianti, imprese generali, aziende (in caso di costruzione propria o importazione diretta) con sede in Svizzera (la LSPPro si applica solo in Svizzera).

- **Messa in servizio di macchine** (DM<sup>3</sup>, art. 2 lettera k)

Primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, di una macchina.

<sup>3</sup> DM = Direttiva Macchine 2006/42/CE

<sup>4</sup> EMC = Direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE

<sup>5</sup> CFSL = Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

<sup>6</sup> OSPro = Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti, RS 930.111

<sup>7</sup> LSPPro = Legge federale sulla sicurezza dei prodotti, RS 930.11

### 3 Possibili effetti sull'ambiente di lavoro

Avete deciso di acquistare un'attrezzatura di lavoro e di inserirla nel processo di produzione. Prima di dare l'autorizzazione all'acquisto, è importante chiarire i possibili effetti della nuova attrezzatura sull'ambiente di lavoro.


- Bisogna adottare particolari misure per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori?
- Vengono rispettate le norme in materia di protezione dalle esplosioni, emissioni di sostanze, ergonomia, ambiente, rumore ecc.?

Stabilite le misure di protezione eventualmente necessarie **prima** dell'acquisto (magari con l'aiuto di uno specialista) e applicatele. In questo modo si evitano problemi futuri e costose operazioni di retrofitting.



3 Si rispettano le norme sull'inquinamento acustico?

# 4 Acquisto di macchine e impianti nuovi



4 Acquisto di una macchina nuova, riepilogo generale

Se si acquista una macchina nuova da un fabbricante o importatore svizzero, provare la sua sicurezza è semplice. Infatti, in base all'Ordinanza sulla sicurezza delle macchine (OMacch) il responsabile dell'immissione in commercio è tenuto a fornire assieme alla macchina una dichiarazione di conformità. Questa attesta che la macchina è conforme ai requisiti della Direttiva macchine CE. Egli deve anche fornire le istruzioni per l'uso nella lingua richiesta.

Diversa è la situazione se la macchina viene importata direttamente o se si tratta di una costruzione propria; in questi casi la responsabilità in merito alla sicurezza e al manuale di istruzioni spetta al datore di lavoro.

Maggiori informazioni sono disponibili nei seguenti capitoli.

## 4.1 Acquisto presso un responsabile svizzero dell'immissione in commercio

Colui che immette in commercio una macchina deve consegnare all'acquirente della stessa i seguenti documenti:

- una **dichiarazione di conformità** o una dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine;
- le **istruzioni per l'uso** con indicazioni sul montaggio, la destinazione d'uso, i rischi residui, l'eliminazione guasti e la manutenzione e nel caso delle quasi-macchine, egli deve fornire le istruzioni per l'assemblaggio.

Questa documentazione deve essere fornita in tedesco, francese o italiano, a seconda delle esigenze dell'acquirente.

Vi suggeriamo di disciplinare questi aspetti nel contratto di acquisto, ad es. inserendo la seguente clausola:

Il fabbricante o il fornitore conferma che la macchina soddisfa i requisiti per la messa in circolazione in conformità all'art. 2 dell'Ordinanza sulla sicurezza delle macchine (OMacch). Egli si impegna a fornire in particolar modo la dichiarazione di conformità e le istruzioni per l'uso o nel caso di una quasi-macchina, la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni per l'assemblaggio.

5 Esempio di una dichiarazione di conformità



6 Esempio di un manuale di istruzioni

## 4.2 Acquisto all'estero (importazione diretta)

Le macchine e gli impianti nuovi importati direttamente dall'estero devono soddisfare gli stessi requisiti di quelli indicati al punto 4.1. Spetta tuttavia al datore di lavoro dimostrare che esiste una prova della sicurezza. Vi suggeriamo di disciplinare questo aspetto nel **contratto di acquisto**, ad esempio aggiungendo la seguente clausola:

Il fabbricante o il fornitore conferma che la macchina è conforme alle disposizioni della Direttiva macchine europea 2006/42/CE. Tale attestazione viene fornita con il rilascio della dichiarazione di conformità secondo l'articolo 5 della direttiva. Inoltre, si impegna a fornire le istruzioni per l'uso o, nel caso di una quasi-macchina, la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni per l'assemblaggio. Egli garantisce inoltre che il fascicolo tecnico sia conservato nella propria sede (vedi allegato VII della Direttiva) e che rimanga a disposizione delle autorità nazionali competenti per un periodo minimo di 10 anni.

In caso di importazione diretta è estremamente importante verificare il rispetto delle condizioni di acquisto nel momento stesso in cui la macchina viene consegnata. Infatti, se la merce presenta dei difetti (ad es. carenze di natura tecnica, mancanza della dichiarazione di conformità, mancanza del manuale d'uso) il datore di lavoro deve provvedere da solo a rimediare a queste omissioni. In particolar modo, se manca la dichiarazione di conformità, dovete poter dimostrare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di tutela della salute vigenti (ad es. con una prova di sicurezza).

## 4.3 Costruzione propria da parte del datore di lavoro

Se il datore di lavoro costruisce da solo (costruzione propria) la macchina e la mette in servizio, egli diventa in tutto e per tutto un fabbricante. Pertanto, è tenuto a soddisfare i requisiti per l'immissione in commercio indicato all'art. 2 dell'OMacch.

### Che cosa è una costruzione propria?

- Il datore di lavoro costruisce da solo una macchina, eventualmente in collaborazione con un progettista esterno.
- Il datore di lavoro assembla un impianto a partire da singole macchine (ad es. isole di preparazione composte di pressa ad iniezione, robot manipolatore, nastro trasportatore, struttura di protezione), eventualmente in collaborazione con un progettista esterno.
- Il datore di lavoro progetta sotto la propria responsabilità delle macchina e/o degli impianti.
- Il datore di lavoro sviluppa o acquista sotto la propria responsabilità il dispositivo di comando di una macchina o di un impianto.

In questi casi, prima della messa in servizio, il datore di lavoro deve garantire, secondo l'art. 2 cpv. 1 lettera. b OMacch in combinato disposto con l'art. 5 della Direttiva Macchine CE, che:

- la macchina soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I della Direttiva Macchine. Inoltre, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi (Allegato I, Principi generali, punto 1). La valutazione dei rischi e le misure per la riduzione dei rischi devono essere documentate (vedi DM allegato VII).

Nel caso degli impianti le varie dichiarazioni di conformità possono essere prese in considerazione nella prova della sicurezza; in questo modo la prova della sicurezza si limita in primo luogo alle interfacce tra i singoli componenti dell'impianto.

Inoltre, in caso di costruzione propria il datore di lavoro deve:

- fornire le **istruzioni per l'uso** (per il contenuto vedi l'allegato I punto 1.7.4.2 della DM). Non basta possedere una raccolta di singoli manuali di istruzioni. Bisogna invece presentare un manuale di istruzioni per l'uso valido per tutto l'impianto;
- emettere una **dichiarazione di conformità** (per il contenuto vedi l'allegato II della DM);
- garantire che la documentazione tecnica sia conservata per un periodo minimo di 10 anni come indicato nell'allegato VII della DM;
- **istruire/formare i dipendenti** (art. 6 OPI).

## 4.4 Modifica di una macchina nuova da parte del datore di lavoro

Se il datore di lavoro intende modificare una macchina appena acquistata e se tali modifiche riguardano il sistema di sicurezza, tali modifiche devono essere eseguite o supervisionate da colui che rilascia la dichiarazione di conformità. La responsabilità in questo caso spetta al fabbricante, il quale con una nuova dichiarazione di conformità attesta al datore di lavoro la conformità della macchina modificata.


Se siete voi stessi a modificare la macchina, potrebbero sorgere dei conflitti con il fabbricante in materia di responsabilità. Inoltre, siete tenuti a documentare i nuovi pericoli in una «prova della sicurezza» e ad adottare le necessarie misure di sicurezza tenendo conto dei requisiti dell'allegato I della Direttiva Macchine.

## 4.5 Integrazione di una macchina in dotazione con una nuova

Se si decide di integrare un impianto o un macchinario già in dotazione con una macchina nuova, bisogna provare la conformità della nuova macchina (integrazione). Questa attestazione avviene secondo i punti 4.1–4.3 e varia a seconda della tipologia di acquisto.

Inoltre, nei punti in cui le due macchine (vecchia e nuova) **si interfacciano**, è necessario adottare e documentare le necessarie misure di sicurezza. Tali misure devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della Direttiva Macchine 98/37/CE. Anche in questo caso bisogna fornire una «prova della sicurezza» (ad es. con una valutazione dei rischi secondo la norma SN EN ISO 12100).

Infine, occorre aggiornare le **istruzioni per l'uso** dell'impianto considerato nel suo complesso. I lavoratori devono essere istruiti di conseguenza.



7 Integrazione di una macchina in dotazione con una nuova

# 5 Acquisto di attrezzature di lavoro non definibili in quanto macchine



8 e 9 Esempi di «attrezzature di lavoro» che non sono considerate propriamente delle macchine

Non sono considerate macchine:

- **le attrezzature di lavoro** (carriole per sacchi, utensili manuali), la cui unica fonte di energia è la forza umana<sup>8</sup>;
- **le attrezzature di lavoro** (scaffali, armadi, ponteggi, ecc.), per i quali non esistono dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, in quanto la Direttiva Macchine CE non si applica a questi prodotti.

Queste attrezzature sono state costruite **secondo lo stato della scienza e della tecnica**.

Colui che immette in commercio queste attrezzature deve poter dimostrare che queste sono state fabbricate secondo lo stato della scienza e della tecnica (ad es. norme, direttive, opuscoli) e che in caso di utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o lo fanno solo margi-

nalmente. Pur non essendo tenuto a fornire una dichiarazione scritta, deve però fornire un manuale di istruzioni nella lingua richiesta (tedesco, francese o italiano).

Se si realizzano apparecchi o installazioni non considerati macchine come costruzione propria o se questi vengono importati direttamente, siete voi responsabili della presenza dei manuali e della prova di sicurezza. Sono considerate prove i seguenti documenti: rapporti di prova, certificati, riferimenti a norme o specifiche tecniche.

<sup>8</sup> Eccezione: gli apparecchi per il sollevamento di carichi sono equiparati alle macchine (Direttiva Macchine CE, articolo 2) e sottostanno ai requisiti indicati al punto 4 di questo opuscolo.

# 6 Acquisto di macchine d'occasione (macchine usate)

Per le macchine d'occasione utilizzate nel mondo del lavoro si applicano i requisiti di cui agli art. 24–32b e 34 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI). Questi sono definiti più dettagliatamente nella direttiva CFSL 6512 «Attrezzature di lavoro».

Quando acquistate una macchina d'occasione dovete accertarvi che vengano forniti i seguenti documenti:

- **la dichiarazione di conformità o una «prova della sicurezza» di altro tipo**
- **le istruzioni per l'uso aggiornate**

Le macchine d'occasione messe per la prima volta in commercio dopo il 1° gennaio 1997 devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute contenuti nell'allegato I della Direttiva Macchine in vigore all'epoca. Al venditore bisogna chiedere la relativa dichiarazione di conformità.

Se al posto della dichiarazione di conformità viene fornita una «prova della sicurezza» di altro tipo, bisogna accertarsi che questa riporti chiaramente che la macchina d'occasione rispetta i requisiti di cui agli art. 24–32b e 34 cpv. 2 dell'OPI.

Le macchine di occasione utilizzate per la prima volta prima del 1.1.1997 devono essere conformi allo stato della tecnica in vigore al momento della prima messa in circolazione e devono soddisfare come minimo i requisiti di cui agli art. 25–32 e art. 34 cpv. 2 OPI. Al venditore bisogna chiedere una «prova della sicurezza».

Si raccomanda di far valutare la macchina d'occasione e la «prova della sicurezza» da uno specialista della sicurezza sul lavoro (ingegnere della sicurezza secondo l'Ordinanza sulla qualifica<sup>9</sup>) o da un ente riconosciuto.

Prima di utilizzare una macchina d'occasione bisogna istruire i lavoratori servendosi del manuale di istruzioni.

## 6.1 Modifiche ad una macchina o ad un impianto usato

Spesso una macchina usata o una macchina già in dotazione all'azienda viene modificata per adattarla ai nuovi cicli di produzione. In questi casi il datore di lavoro deve verificare se tali modifiche comportano nuovi pericoli o maggiori rischi, se le misure di protezione sono adeguate alle nuove circostanze e se è fornita la prova della sicurezza.

In caso di modifiche «sostanziali», ad es. se si aumenta la potenza della macchina, si modifica una funzione o si cambia il tipo d'uso, la sicurezza deve essere comprovata eseguendo una valutazione del rischio (ad es. in base alla norma SN EN ISO 12100). Nel contempo, bisogna accertare che le misure di protezione applicate prima delle modifiche siano ancora efficaci. Nel caso sia necessario adottare nuove misure o modificare le vecchie, queste devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Suggeriamo di affidare la valutazione dei rischi e la definizione delle misure ad uno specialista della sicurezza sul lavoro (ingegnere della sicurezza secondo l'Ordinanza sulla qualifica) o ad un ente riconosciuto.

In ogni caso, le istruzioni per l'uso vanno adattate; se non sono disponibili, devono essere create ex novo.

La seguente tabella elenca i requisiti più importanti che il datore di lavoro deve rispettare quando acquista una macchina usata.

<sup>9</sup> Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, RS 822.116

Macchina d'occasione, stato attuale						
	Nessuna modifica		Modifica		Modifica sostanziale	
	fino al 1996	dal 1997	fino al 1996	dal 1997	fino al 1996	dal 1997
Messa in commercio la prima volta:						
<b>Requisiti</b>						
Rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I della Direttiva Macchine CE in vigore all'epoca		●		●		●
Rispetto dei requisiti di sicurezza secondo l'OPI (artt. 25-32 e 34 cpv. 2)	●		●		●	
Manuale d'uso	●	●	●	●	●	●
Dichiarazione di conformità		●*				
Prova della sicurezza	●	●**	●	●	●	●

\* Non è obbligatoria, ma consigliata (vedi nota 12)

\*\* Se il datore di lavoro possiede la dichiarazione di conformità, si presuppone che la macchina sia sicura.

#### 10 Requisiti di sicurezza per le macchine d'occasione

## 6.2 Rifacimento completo o rinnovo di una macchina o di un impianto usato

Se una macchina viene smantellata completamente e i suoi componenti vengono riutilizzati per assemblare una macchina completamente o parzialmente nuova, quello che ne risulta è una macchina nuova. Da questo punto di vista, la macchina originaria non è la macchina di partenza, ma serve soltanto per ricavare dei singoli pezzi per la realizzazione di un nuovo prodotto. Pertanto, quando si acquista una macchina di questo tipo bisogna rispettare i requisiti indicati ai punti 4.1, 4.2 o 4.3.

# 7 Verifica delle attrezzature di lavoro prima della messa in servizio

## Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio

La marcatura CE e la dichiarazione di conformità non danno la garanzia assoluta che una macchina sia conforme alle norme di sicurezza. Quindi, è nel vostro interesse verificare ogni attrezzatura di lavoro prima della sua messa in servizio e documentare la consegna alla produzione.

Prima della messa in servizio è bene verificare i seguenti punti:

- C'è la dichiarazione di conformità?
- È stato fornito il manuale d'uso ed è nella lingua richiesta?
- Ci sono carenze evidenti (ad es. dispositivi di protezione assenti, punti pericolosi scoperti, assenza di segnaletica)?
- È presente un dispositivo sezionatore (ad es. interruttore generale)?
- I dipendenti sono stati istruiti?

Per andare sul sicuro, utilizzate la nostra **lista di controllo scaricabile da Internet al seguente indirizzo → [www.suva.ch/waswo-i/66084](http://www.suva.ch/waswo-i/66084)**. Per una consulenza tecnica è bene rivolgersi ad uno specialista della sicurezza sul lavoro o ad un ente riconosciuto.



11 Verifica di una macchina prima della messa in servizio

Se un'attrezzatura presenta un difetto o un'anomalia che non viene riconosciuta e eliminata prima della messa in servizio, le conseguenze possono essere di vario tipo: infortunio, danno alla salute e molto altro ancora. In questi casi il fabbricante, il responsabile dell'immissione in commercio e il datore di lavoro possono essere sanzionati con misure penali o di diritto civile.

### Importante!

Stando al Codice delle obbligazioni l'acquirente deve esaminare subito lo stato della cosa acquistata e, se vi nota uno o più difetti, deve notificare questi ultimi al venditore (art. 201 CO). «Le azioni di garanzia per difetti della cosa si prescrivono col decorso d'un anno dalla consegna della cosa al compratore, sebbene questi non ne abbia scoperto se non più tardi i difetti, a meno che il venditore abbia espressamente promesso la garanzia per un tempo più lungo» (art. 210 CO).



12 Lista di controllo disponibile all'indirizzo [www.suva.ch/waswo-i/66084](http://www.suva.ch/waswo-i/66084)

# 8 Fondamenti giuridici e norme tecniche

## 8.1 Fondamenti giuridici per i datori di lavoro

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), RS 832.30:

### Art. 24 Principio

<sup>1</sup> Nelle aziende ai sensi nella presente ordinanza è consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori.

<sup>2</sup> Per soddisfare l'esigenza di cui al capoverso 1 occorre segnatamente che il datore di lavoro impieghi attrezzature di lavoro conformi alle relative disposizioni per la messa in circolazione.

<sup>3</sup> Le attrezzature di lavoro per le quali non esistono disposizioni per la messa in circolazione devono per lo meno soddisfare alle esigenze degli articoli 25–32 e 34 capoverso 2. Lo stesso vale per le attrezzature di lavoro che sono state impiegate per la prima volta prima del 31 dicembre 1996.

### Art. 32a Utilizzazione delle attrezzature di lavoro

<sup>1</sup> Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d'uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso.

<sup>2</sup> Le attrezzature di lavoro devono essere collocate e integrate nell'ambiente di lavoro in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. In merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all'OLL 3, segnatamente per quanto concerne.

<sup>3</sup> Dopo ogni montaggio occorre controllare che le attrezzature di lavoro impiegabili in luoghi diversi siano state montate correttamente, funzionino perfettamente e possano essere utilizzate nelle condizioni d'uso previste. Il controllo deve essere documentato.

<sup>4</sup> Se le attrezzature di lavoro subiscono modifiche essenziali o vengono usate in condizioni non previste dal fabbricante o in modo non conforme alla loro destinazione, i possibili rischi che ne derivano devono essere ridotti in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

## 8.2 Fondamenti giuridici per i fabbricanti e i responsabili dell'immissione in commercio

- Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), RS 930.11
- Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro), RS 930.111
- Ordinanza sulla sicurezza delle macchine (OMacch), RS 819.14

## 8.3 Norme tecniche importanti

- EN ISO 12100, Sicurezza del macchinario – Concetti fondamentali, principi generali di progettazione
- EN 60204-1, Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: Requisiti generali
- EN ISO 13849-1 Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: Principi generali di progettazione

# 9 Sorveglianza del mercato

La legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) e le relative ordinanze regolamentano anche il controllo dei prodotti appena immessi sul mercato. In base a tale legge ogni consumatore ha il diritto di segnalare alle autorità quei prodotti sospettati di non rispettare le norme.

Ogni segnalazione può essere fatta con il modulo messo a disposizione dalla SECO (Segreteria di Stato dell'economia). Il modulo è disponibile all'indirizzo: [www.seco.admin.ch/servizi](http://www.seco.admin.ch/servizi) → «Moduli». Le attrezzature di lavoro che vengono impiegate nell'industria e nell'artigianato possono essere segnalate direttamente alla Suva.

La LSPro si applica solo ai prodotti che sono stati messi in circolazione da responsabili dell'immissione in commercio con sede in Svizzera.

## Il modello Suva

### I quattro pilastri della Suva

- La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.
- La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio di amministrazione. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.
- Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.
- La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.

#### **Suva**

Tutela della salute  
Casella postale, 6002 Lucerna

#### **Informazioni:**

Tel. 041 419 51 11

#### **Ordinazioni:**

[www.suva.ch/waswo-i](http://www.suva.ch/waswo-i)  
Fax 041 419 59 17  
Tel. 041 419 58 51

Attrezzature di lavoro: la sicurezza parte dall'acquisto

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con indicazione della fonte.

1° edizione – dicembre 1998

Rielaborazione – febbraio 2011

7° edizione – luglio 2013 – da 14 000 a 14 500 copie

#### **Codice:**

66084.i